



Wolters
Kluwer

CENTRI STORICI: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

ADEMPIMENTO

**Contributi a fondo perduto
per attività economiche e commerciali nei centri storici**

Il Decreto Agosto ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri.

DA SAPERE

Contributo a fondo perduto nei centri storici

A partire dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza Covid 19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto. Le domande possono essere inviate tramite l'apposito servizio web nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del 12 novembre 2020, l'Agenzia ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni di compilazione. Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell'istanza.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - In Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori-Quater

Lavoro - Esonero contributivo per nuove assunzioni

Scadenze dal 3 al 17 dicembre 2020

ADEMPIMENTI

Contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

di Roberta Aiolfi e Manuela Castellani

Sono state approvate istruzioni e modello per procedure alla domanda relativa al contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, istituito dal Decreto Agosto.

Il *bonus* contributo a fondo perduto per i centri storici, previsto dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020), consiste nell’erogazione agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione di un’apposita istanza il cui termine è fissato al **14 gennaio 2021**.

Per richiedere il *bonus* è necessario possedere i seguenti **requisiti**:

- avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi di Provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.
- Inoltre, bisogna possedere almeno uno tra questi requisiti:
- **ammontare del fatturato e dei corrispettivi** ottenuto nel mese di **giugno 2020** negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei Comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei Comuni predetti;
- **inizio dell’attività** in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.

Novità

Con provvedimento 12 novembre 2020 sono state approvate le **istruzioni** e il **modello** necessari alla presentazione dell’istanza e le **regole applicative**.

Soggetti interessati

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai **soggetti titolari di partita IVA** che svolgono attività di impresa consistente nella **vendita di beni o servizi al pubblico**. Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

Primo requisito - Luogo di svolgimento dell'attività

Il soggetto deve possedere entrambe le seguenti caratteristiche:
avere la **partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020** e non cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Attenzione

Sono pertanto **esclusi** i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° luglio 2020 e quelli che hanno cessato la partita IVA alla data di presentazione dell'istanza.

svolgere l'attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti:

- dei capoluoghi di Provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti;
- delle città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

Attenzione

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto ministeriale n. 1444/1968, sono classificate "zone territoriali omogenee A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi" (circolare n. 2/E/2020, paragrafo 2, per proposito del *bonus* facciate).

In appendice alle istruzioni al modello è riportato l'elenco dei Comuni aventi tali caratteristiche, come di seguito riportato.

ELENCO COMUNI

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI
L736	Venezia	VENEZIA	42,6
L746	Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
D612	Firenze	FIRENZE	21,5
H294	Rimini	RIMINI	15,3
I726	Siena	SIENA	11,6
G702	Pisa	PISA	9,9
H501	Roma	ROMA	7,6
C933	Como	COMO	7,2
L781	Verona	VERONA	6,4
F205	Milano	MILANO	5,8
L500	Urbino	PESARO E URBINO	5,7
A944	Bologna	BOLOGNA	4,2
E463	La Spezia	LA SPEZIA	4,2
H199	Ravenna	RAVENNA	4,2
A952	Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
A794	Bergamo	BERGAMO	3,8
E715	Lucca	LUCCA	3,7
F052	Matera	MATERA	3,4
G224	Padova	PADOVA	3,3
A089	Agrigento	AGRIGENTO	3,3
I754	Siracusa	SIRACUSA	3,0
H163	Ragusa	RAGUSA	3,0
F839	Napoli	NAPOLI	2,2
B354	Cagliari	CAGLIARI	1,8
C351	Catania	CATANIA	1,7
D969	Genova	GENOVA	1,6
G273	Palermo	PALERMO	1,3
L219	Torino	TORINO	1,3
A662	Bari	BARI	1,3

Secondo requisito - Condizione per poter richiedere il contributo

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di **giugno 2020** realizzati nelle **zone A** dei Comuni indicati nell'apposito elenco, sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel **corrispondente mese del 2019**. Come per le altre agevolazioni a fondo perduto al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone sopra riportate.

Attenzione

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni sopra riportati.

Attenzione

Il contributo **non è cumulabile con il contributo a fondo perduto** previsto dall'art. 58 del Decreto Agosto, erogato dal Ministero per le politiche agricole, ambientali e forestali. Tale contributo a fondo perduto è destinato alle imprese di ristorazione e correlata filiera ed è commisurato agli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP e inclusi quelli vitivinicoli, con misura minima di 1.000 euro e massima di 10.000 euro.

I soggetti aventi i requisiti per entrambi i contributi possono richiedere uno solo di essi, scegliendo il più favorevole.

Soggetti esclusi

Il contributo non spetta ai soggetti che **non esercitano attività economiche e commerciali** nei comuni individuati con provvedimento 12 novembre 2020, come sopra riportato.

Sono esclusi i contribuenti che hanno **iniziato l'attività in data successiva al 30 giugno 2020** o che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza.

Come si calcola il contributo

L'ammontare del contributo si calcola applicando una **diversa percentuale** alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019.

Ai fini della **compilazione dei campi** riferiti all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 giugno, comprese le fatture differite emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel mese di giugno;
- occorre tenere conto delle **note di variazione** di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con data giugno;
- i **commercianti al minuto e gli altri contribuenti** di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;

- nei casi di **operazioni effettuate in ventilazione** ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i **soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA**, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA. In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, se l'attività è iniziata successivamente al mese di giugno 2019. L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di giugno.

Nel prospetto sotto riportato sono indicate le aliquote applicabili in base ai ricavi o compensi conseguiti nel 2019:

RICAVI	ALIQUTA
Ricavi e i compensi nell'anno 2019 inferiori a 400.000 euro	15%
Ricavi e i compensi nell'anno 2019 superiori a 400.000 euro inferiori a 1.000.000 euro	10%
Ricavi e i compensi nell'anno 2019 superiori a 1.000.000 euro	5%

L'importo massimo agevolabile è pari ad euro 150.000, anche in caso di più esercizi. Il contributo è comunque riconosciuto per un importo **non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. Detti importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.

Attenzione

Il contributo a fondo perduto è **escluso da tassazione** - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'IRAP - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Come richiedere il contributo

Il modello e le relative istruzioni approvati con Provvedimento 12 novembre 2020 sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it al *link* <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni2>.

I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, **dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021**.

L'istanza deve **contenere**:

- il **codice fiscale** del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede** che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il **codice fiscale del *de cuius***;
- i dati relativi alla **sussistenza dei requisiti**;
- indicazione se il soggetto richiedente **esercita le attività** secondo le previsioni del comma 1 dell'**art. 59** del Decreto Agosto;
- indicazione della **soglia di appartenenza dei ricavi o compensi** dell'anno 2019 se: sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
- **ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019**, degli esercizi di cui al comma 1 dell'**art. 59** del decreto, realizzati nelle zone A dei Comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l'ambito territoriale di esercizio dell'attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all'intero territorio dei Comuni predetti;
- indicazione se il soggetto richiedente, per almeno uno degli esercizi di cui al comma 1 dell'**art. 59** del decreto, ha **iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019**. In tale ipotesi deve essere barrata l'apposita casella;
- l'**Iban** del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;
- la **firma** e la **data** di sottoscrizione dell'istanza;
- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza.

Nella **Guida dell'Agenzia delle entrate** "Contributi a fondo perduto per attività nei centri storici" sono riportati nel dettaglio gli **step** da seguire per accedere al portale "Fatture e corrispettivi" e per compilare ed inviare le istanze (con riportate le schermate che si presenteranno al contribuente).

Per la corretta compilazione della seguente sezione dell'istanza:

Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Fino a euro 400.000	<input type="checkbox"/>
	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>
	Superiori a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>

è necessario far riferimento ai seguenti campi della dichiarazione Redditi 2020 per il 2019:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

L'erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell'Iban indicato nell'istanza. Contestualmente all'accoglimento dell'istanza per la richiesta del contributo, l'Agenzia emette il mandato di pagamento.

ESEMPIO

Si supponga di avere un contribuente XY S.r.l. con un negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento nel centro storico di Bergamo con:

- fatturato e corrispettivi giugno 2019 pari ad euro 110.000;
- fatturato e corrispettivi giugno 2020 pari ad euro 50.000 (quindi con fatturato inferiore ai due terzi di giugno 2019).

I ricavi indicati al rigo RS 107 del modello Redditi 2020 è pari ad euro 1.150.000.

L'importo agevolabile è pari a:

$$(110.000 - 50.000) = 60.000 \times 5\% = 3.000$$

Delega agli intermediari

Possono presentare l'istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) che, alternativamente:

- sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
- sono in possesso della delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici" (portale Fatture e Corrispettivi).

Ricevute

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al *file* dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita IVA attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata **una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico**, ai fini della successiva elaborazione, **ovvero lo scarto** a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una **seconda ricevuta** che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento **ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto**.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione *web* predisposta per l'invio (portale "Fatture e Corrispettivi").

Al soggetto richiedente viene **inviata una PEC** contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del medesimo soggetto richiedente nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Scade

L'istanza può essere presentata **dal 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021**. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

Controlli e sanzioni

Sulla base dei dati presenti nell'Istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle entrate effettua **controlli** per valutare l'esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell'Istanza.

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate procede al **controllo dei dati dichiarati** ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi (senza possibilità di definizione agevolata), oltre agli interessi.

Si rammenta inoltre che, in caso di **indebita percezione del contributo** a danno dello Stato, si applica inoltre la pena prevista dall'art. 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'art. 322-ter del Codice penale (**Confisca**).

Casi particolari - Più esercizi

In caso di **più esercizi** di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A dei Comuni agevolabili, occorre riportare l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun esercizio, nonché il codice

catastale del Comune in cui tale ammontare è realizzato, nella seguente sezione dell'istanza:

Importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno			Mod. n.
2020	2019	Codice Comune	
,00	,00		
,00	,00		
,00	,00		
Totale	,00		

Il contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sul singolo esercizio, a patto che siano rispettati i requisiti del calo di fatturato (il fatturato riferito a giugno 2020 deve essere inferiore almeno ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019) e che l'attività sia svolta nelle zone agevolabili.

Casi particolari - Sostituzione istanza

In caso di errore è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Casi particolari - Rinuncia al contributo

È possibile presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. In caso di rinuncia, gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza.

Casi particolari - Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il Mod. F24, senza possibilità di compensazione.

I codici tributo da indicare sul Mod. F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto sono quelli istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 37/2020:

- “8077” denominato “Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 25 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- “8078” denominato “Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 25 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- “8079” denominato “Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 25 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Casi particolari - IBAN

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, **intestato al codice fiscale del soggetto**, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, **che ha richiesto il contributo**. Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

DA SAPERE

Contributo a fondo perduto nei centri storici domande dal 18 novembre

di Maria Antonietta Caracciolo

A partire dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza Covid 19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto. Le domande possono essere inviate tramite l'apposito servizio web nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del 12 novembre 2020, l'Agenzia ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni di compilazione. Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell'istanza.

Tutto pronto per il contributo a fondo perduto per i centri storici. Con il provvedimento n. 352471 del 12 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all'art. 59 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto).

Chi sono i soggetti beneficiari

L'art. 59, comma 1, del decreto Agosto ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.

Si tratta in particolare dei 29 comuni indicati nelle istruzioni allegate al nuovo modello per la compilazione dell'istanza: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

Come previsto dal decreto Agosto, questi comuni hanno registrato prima dell'emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta solo se l'impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città appena indicate e solo se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi richiamati, realizzati nei centri storici dei prescritti comuni, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Il contributo spetta anche in assenza di quest'ultima condizione per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nei centri storici sempre dei comuni individuati.

Quali sono i dati del soggetto richiedente

Nell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici deve essere indicato in primo luogo il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e va specificato se si è erede che prosegue l'attività del de cuius (con indicazione del codice fiscale del codice fiscale del de cuius).

Inoltre, deve essere indicato se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro.

Nell'istanza deve essere anche indicato se il soggetto richiedente ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.

Deve essere riportato l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi che svolgono attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni soprarichiamati.

Tra i dati, è necessario riportare anche il codice IBAN su cui dovrà essere accreditato il contributo, che deve essere intestato al soggetto richiedente il contributo.

Come presentare l'istanza

A partire dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 è possibile richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l'apposito servizio web nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L'invio può essere effettuato direttamente dal richiedente o anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale "Fatture e corrispettivi".

Durante il periodo in cui è possibile la presentazione dell'istanza, in caso di errore, è possibile presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, che sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Occorre evidenziare che la rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la trasmissione dell'istanza.

Dopo la presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Erogazione del contributo

Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell'istanza. Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività in data antecedente il 1° luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate, per evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

I controlli

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Laddove dai controlli emerge che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate deve procedere alle attività di recupero e, inoltre, in caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'art. 316-ter c.p., laddove ne ricorrano i presupposti.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia può regolarizzare la propria posizione, restituendo spontaneamente quanto ricevuto e relativi interessi.

Qual è l'ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

- 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400.000 euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro.
- In ogni caso viene garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La normativa prevede che l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

In Gazzetta il Decreto Ristori-Quater

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19.

Il testo interviene con uno **stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi**, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all'emergenza in corso.

Di seguito le principali misure introdotte.

- Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
- Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
- Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap
- Proroga definizioni agevolate
- Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione
- Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco
- Estensione codici Ateco
- Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
- Associazioni sportive
- Indennità per i lavoratori sportivi
- Fiere e Congressi, spettacolo e cultura
- Sicurezza e forze armate
- Contributo alle Regioni per la riduzione del debito
- Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
- Fondo perequativo
- Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
- Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020
- Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio

D.L. 30 novembre 2020, n. 157 - G.U. 30 novembre-2020, n. 297

Scambio di informazioni transfrontaliere

Definite le regole tecniche e le procedure relative allo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri. L'allegato A al decreto individua gli **esempi di meccanismi di aggiramento della normativa** sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, tra cui rientra la commercializzazione di uno schema che incentiva la trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito oggetto di comunicazione in attività non finanziarie (come immobili, oro, pietre preziose, opere d'arte), con lo scopo prevalente di aggirare questo obbligo. *Min. Economia e Finanze, D.M. 17 novembre 2020 - G.U. 30 novembre 2020, n. 297*

Cashback al via: come accedere al programma

Sta per avviarsi la fase sperimentale del cashback, il programma infrannuale di rimborso in denaro, a favore di chi aderisce ed effettua acquisti fuori dall'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione, con strumenti di pagamento elettronici. Il cashback sarà a regime dal 1° gennaio 2021. Nel corso della fase sperimentale, **il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione**; si tiene conto delle transazioni **fino a un valore massimo di 150 euro** per singola transazione, ma al rimborso accedono solo gli aderenti che hanno fatto **almeno 10 transazioni**. Il primo rimborso per il mese sperimentale sarà erogato a **febbraio 2021**.

Min. Economia e finanze, decreto 24 novembre 2020, n. 156 - G.U. 28 novembre 2020, n. 296

Mod. F24 registrazione atti dal 7 dicembre 2020

L'utilizzo del **modello F24** è esteso al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la **registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata**, nonché al versamento dell'imposta sulle **donazioni**. L'adozione del modello F24 è stabilita con riferimento agli atti presentati per la registrazione **dal 7 dicembre 2020**, per consentire ai soggetti interessati di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, nonché per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 27 novembre 2020, n. 365557

Demolizione e ricostruzione fabbricato "Tupini"

Gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato c.d. "Tupini" oppure di una "prima casa" non sono soggetti all'aliquota IVA del 4%, in quanto la demolizione con fedele ricostruzione non configura una "nuova costruzione", bensì un intervento di recupero di edifici preesistenti. A tali tipologie di interventi **si applica l'aliquota IVA del 10%**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 novembre 2020, n. 564

Certificato successorio europeo

Per il certificato successorio europeo trova **applicazione l'imposta di registro in misura fissa, che è pari attualmente a 200 euro**. Il certificato successorio europeo, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate, è qualificato come un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è una autorità pubblica.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 novembre 2020, n. 563

Superbonus anche per immobili in categoria C/2

Sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. È possibile fruire del Superbonus anche nel caso in cui l'intervento sia realizzato su

un immobile accatastato in categoria C/2 **che solo al termine dei lavori diverrà abitativo e accorpato ad un'unità immobiliare di categoria A/3.**

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 novembre 2020, n. 562

Cessione di terreno non edificabile donato

Nel caso di un'area non suscettibile di utilizzazione edificatoria, la cessione della particella fondiaria, delimitata con un piano di frazionamento, **non genera plusvalenza**, laddove la stessa sia stata ricevuta per donazione e il donante, prima della donazione, sia stato proprietario della stessa per un periodo superiore a cinque anni.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 novembre 2020, n. 561

Esenzione IVA per terapia assistita con animali

Alle prestazioni di terapia assistita con animali erogate con personale sanitario qualificato **può applicarsi il regime di esenzione IVA**, in quanto prestazione socio-sanitaria. Per l'applicabilità della esenzione IVA è necessaria la contestuale presenza di requisiti oggettivi, natura della prestazione e luogo (la norma parla di assistenza domiciliare o ambulatoriale resa in comunità e simili, ove la stessa viene svolta), e requisiti soggettivi, come la natura del soggetto che eroga la prestazione e le caratteristiche di colui che riceve la prestazione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 novembre 2020, n. 560

Esenzione IVA per vaccini anti-Covid

La Commissione UE ha presentato una apposita proposta di Direttiva che, mediante introduzione di un nuovo art. 129bis nella Direttiva IVA, mira a consentire agli Stati Membri **la possibilità di introdurre, con proprie norme primarie, un regime di esenzione IVA o di applicazione di una aliquota IVA ridotta alle forniture di vaccini covid19** ed a tutti i servizi ad essi strettamente connessi.

Agenzia delle Dogane, circolare 27 novembre 2020, n. 45

Scambio automatico di informazioni fiscali

In tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, gli intermediari e gli operatori sono tenuti a **comunicare all'Agenzia delle Entrate i meccanismi transfrontalieri** con obbligo di notifica, ovvero schemi, accordi o progetti, riguardanti l'Italia e una o più giurisdizioni estere, che presentano determinate caratteristiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali. Le comunicazioni vanno effettuate entro **30 giorni** dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito assistenza o consulenza per la sua attuazione.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 26 novembre 2020, n. 364425

FOIN, quote di TFR a FondINPS

L'Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione della causale contributo FOIN con decorrenza **dal 1° dicembre 2020**. La soppressione della causale contributo, che era stata istituita per consentire ai datori di lavoro di versare, tramite modello

F24, le quote di TFR a FondINPS per quei lavoratori che non hanno espresso la volontà di aderire alla previdenza complementare, nei settori in cui non sono operativi i fondi negoziali previsti dagli accordi o dai contratti collettivi, è stata chiesta dall'INPS.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 26 novembre 2020, n. 74/E

Ristori automatici: completati i pagamenti

L'Agenzia delle Entrate ha effettuato i **312 mila pagamenti** di tutti i contributi automatici previsti dal decreto Ristori, per un importo di 1,6 miliardi di euro. Nelle prossime settimane saranno effettuati gli ulteriori pagamenti automatici del decreto Ristori bis e i pagamenti su istanza di entrambi i decreti.

Complessivamente, finora i contributi a fondo perduto e i ristori erogati ammontano a 8,2 miliardi di euro a favore di 2,4 milioni di partite IVA.

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 25 novembre 2020

Fondo Salva sport: pagamento 20/05-31/08

Il termine di pagamento di quanto dovuto dai concessionari a titolo di 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere relativo al periodo 20 maggio-31 agosto 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è **differito al 10 dicembre**. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, infatti, con D.P.C.M. 24 ottobre 2020, è stata disposta la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Agenzia delle Entrate, determinazione 24 novembre 2020, n. n. 427456

Bonus facciate per le imprese consorziate

In tema di bonus facciate, **la detrazione di imposta spetta alle imprese consorziate e/o ai privati proprietari degli immobili**, nel caso di consorzio vincolato a ribaltare le spese per gli interventi sulle parti comuni degli immobili posseduti dalle imprese consorziate stesse e/o i privati subentrati. Il bonus facciate spetta sempre che sussistano gli ulteriori requisiti, per le spese rimaste effettivamente a loro carico.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 novembre 2020, n. 555

LAVORO

Disapplicazione del massimale contributivo

L'INPS specifica le nuove modalità di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo, ai sensi dell'art. 21 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, previste per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. **L'utilizzo del canale telematico è previsto in via esclusiva a decorrere dal 1° dicembre 2020.**

INPS, messaggio 27 novembre 2020, n. 4485

Cassa integrazione e assegno ordinario Covid

L'INPS fornisce indicazioni riguardo ai Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'Istituto chiarisce

che le domande relative ai periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse **entro il 31 dicembre 2020**.

INPS, messaggio 27 novembre 2020, n. 4484

NASpl: erogazione con risoluzione consensuale

L'INPS si esprime in materia di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale con riferimento alla **possibilità di accedere**, in tale fattispecie, **all'indennità NASpl**. Tale possibilità è stata introdotta dal decreto Agosto e rimane valida finché restano in vigore le disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Alla domanda di indennità NASpl dovranno essere allegati l'accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l'adesione al predetto accordo.

INPS, messaggio 26 novembre 2020, n. 4464

Pensionati all'estero: convenzioni

L'INPS fornisce indicazioni riguardo l'applicazione alle pensioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali entrate in vigore con **la Colombia, la Giamaica e la Repubblica orientale dell'Uruguay**. Il documento di prassi tratta analiticamente le fattispecie riguardanti i pensionati da lavoro privato, autonomo e pubblico impiego.

INPS, messaggio 26 novembre 2020, n. 4463

Contratti di apprendistato: trasformazione

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma **la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante** dopo la conclusione di un rapporto di apprendistato per la qualifica (c.d. di primo livello). Non è invece ammessa la "trasformazione" di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca in quanto il D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l'apprendistato professionalizzante.

Min. Lavoro e Politiche Sociali, nota 23 novembre 2020, n. 126

Contributi Fondo clero: importo annuale

Viene riconfermato dall'INPS **per gli anni 2020, 2021 e 2022**, fino a nuovo decreto, l'importo del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, pari a **1.760,24 euro annui**. L'Istituto illustra, inoltre, le possibili modalità di versamento.

INPS, circolare 25 novembre 2020, n. 135

Anticipo del TFS/TFR: istruzioni

L'Inps fornisce alle Strutture territorialmente competenti le prime indicazioni operative in ordine all'**anticipo, nei confronti degli ex dipendenti dell'Inps del proprio TFS/TFR** non ancora liquidato, da parte di Banche e Intermediari

finanziari. Al fine di consentire l'individuazione dell'importo cedibile è necessario che l'interessato richieda all'Istituto la quantificazione del TFS/TFR spettante, che costituisce certificazione del credito cedibile.

INPS, circolare 25 novembre 2020, n. 134

Perequazione pensioni: variazione 0 per il 2020

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha determinato il valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2020 con decorrenza **dal 1° gennaio 2021** nonché il valore definitivo per l'anno 2019 con decorrenza **dal 1° gennaio 2020**.

Min. Economia e Finanze, decreto 16 novembre 2020 - G.U. 24 novembre 2020, n. 292

Esonero contributivo per nuove assunzioni

Via libera alla domanda di ammissione agli esoneri totali dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni (e trasformazioni) stabili nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso **tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020**. Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. La domanda va presentata avvalendosi esclusivamente del **modulo di istanza on-line "DL104-ES"**.

INPS, circolare 25 novembre 2020, n. 133

Aziende credito: Fondo garanzia/cessione TFR

L'INPS fornisce alcune specifiche in riferimento ai servizi telematici di **invio della domanda di intervento** del Fondo di Garanzia e notifica di cessione del TFR in garanzia. I servizi relativi sono messi a disposizione dall'Istituto per via telematica.

INPS, messaggio 24 novembre 2020, n. 4410

Lavoratori extraUE: permessi di soggiorno

Ulteriori indicazioni per il rilascio dell'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro per la **conversione presso le Questure dei permessi di soggiorno temporanei in permessi per motivi di lavoro subordinato**. La richiesta deve essere inviata via mail dallo straniero all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Min. Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare congiunta 23 novembre 2020, n. 18

Congedo Covid-19 per quarantena figli

L'INPS specifica le nuove regole applicabili al congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. In particolare, nel documento di prassi l'Istituto si sofferma sull'**ampliamento dei casi** in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena, ai sensi del decreto Ristori, e sulle **fattispecie di compatibilità**

con il congedo fruito dall'altro genitore.

INPS, circolare 20 novembre 2020, n. 132

Campania e Toscana: sospesi i versamenti

L'INPS interviene per estendere la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, alle Regioni Campania e Toscana. Il provvedimento prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali **in scadenza nel mese di novembre 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ivi comprese le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS.

INPS, messaggio 20 novembre 2020, n. 4361

Indennità Covid-19 pescatori autonomi

L'INPS spiega come e in quali casi è possibile presentare **istanza di riesame** per la richiesta di erogazione dell'indennità Covid-19 destinata ai pescatori autonomi che esercitano, anche in cooperativa, l'attività di pesca in acque marittime, interne e lagunari. La procedura e i documenti da allegare sono all'istanza sono diversi a seconda che si tratti pescatore autonomo o in cooperativo e in base alla tipologia di pesca praticata.

INPS, messaggio 20 novembre 2020, n. 4358

Esonero contributivo Covid agricoltura

L'INPS interviene a chiarire i termini della regolarità contributiva per le aziende che hanno diritto **all'esonero della quota di contribuzione** dovuta per il periodo **dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020** dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

INPS, messaggio 19 novembre 2020, n. 4353

AGENDA

Scadenze dal 3 al 17 dicembre 2020

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	DICEMBRE 2020	
giovedì 10	Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione netta	
	Dichiarazione integrativa Unico ed IRAP anni precedenti	
	Invio telematico Mod. 770/2020	
	Opzione per il consolidato nazionale	
	Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax	
	Opzione per la tassazione per trasparenza	
	Opzione per patent box	
	Proroga versamento rottamazione-ter e saldo e stralcio	
	<i>Il termine per il versamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio del 10 dicembre 2020 è stato prorogato al 1° marzo 2021 con una norma nel decreto legge cosiddetto "Ristori Quater"</i>	
	Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 Semplificato/Ordinario o Mod. 770 unificato anni precedenti	
	Remissione in bonis	
	Termine ultimo per la presentazione in via telematica tramite Entratel o Internet della dichiarazione Redditi 2020 e della dichiarazione IRAP. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP è stato prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto-legge cd. "Ristori Quater"	
	Versamento secondo acconto IRES ed IRAP relativi a Redditi 2020 SC e ENC ed IRAP 2020	
	Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi a Redditi 2020 PF e SP	
martedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	

	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento sprint dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 ed IRAP 2020	
mercoledì 16	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto	
	<p>Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile</p> <p><i>I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l'IVA dovuta per il mese di novembre (per il mese di ottobre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.</i></p>	
	Proroga scadenze versamenti Covid-19: quarta e ultima rata	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	<p>Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni</p> <p><i>I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono</i></p>	

	<p><i>effettuare il versamento delle ritenute. È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.</i></p>	
	<p>Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione: quarta e ultima rata</p>	
	<p>Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)</p>	
	<p>Versamento del contributo alla gestione separata INPS</p>	
	<p>Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente</p>	
	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)</p>	
	<p>Versamento imposta di produzione e consumo</p>	
	<p>Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale</p>	
	<p>Versamento imposta sulle transazioni finanziarie</p>	
	<p>Versamento imposta unica</p>	
	<p>Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione</p>	
	<p>Versamento saldo per il 2020 dell'imposta municipale propria</p>	